



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori POTENTI, GERMANÀ, MINASI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, MARTI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR e TOSATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2022**

Istituzione dell’Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

ONOREVOLI SENATORI. – L'acqua è una fonte di vita e non può essere sostituita da nessun'altra. L'acqua, pertanto, deve essere accessibile per ogni individuo in ogni zona del mondo, in quantità e in qualità adeguate; tali considerazioni hanno portato l'Assemblea delle Nazioni Unite a riconoscere, con la risoluzione 64/92 del 28 luglio 2010, il diritto all'acqua come diritto umano, universale e fondamentale.

La tendenza a ritenere « scontato » il diritto all'acqua nonché la scarsità e il degrado crescenti delle risorse idriche impongono che l'acqua sia usata con cautela, anche per quanto concerne un suo eventuale cattivo utilizzo, come accade, ad esempio, per la produzione dei beni che richiedono enormi volumi di acqua.

Recenti ricerche dell'Istituto nazionale di statistica hanno rilevato che in Italia circa il 47 per cento dell'acqua potabile finisce per essere sprecato a causa delle pessime condizioni di gran parte della rete idrica nazionale e, inoltre, il nostro Paese è al primo posto nel mondo per quanto concerne il consumo di acqua minerale in bottiglia. Oltre alle iniziative virtuose delle fontanelle pubbliche, che rappresentano un passo nel senso della valorizzazione della risorsa idrica, pare opportuno intervenire con un ulteriore atto.

Sebbene l'acqua sia un bene e una risorsa indispensabile per la vita animale e vegetale, sono ancora troppi coloro che minimizzano la sua importanza, disconoscendo il ruolo fondamentale che essa ha avuto nello sviluppo delle rispettive comunità. L'acqua, infatti, è un valore identitario attorno al quale

si sono sviluppati villaggi e città, nella terra ferma e nelle isole, dagli albori della civiltà fino ai nostri giorni, e la sua utilizzazione ai fini potabili, attraverso le fonti e le sorgenti, ha segnato il progresso di tutte le civiltà.

Il presente disegno di legge intende sensibilizzare gli enti locali e i cittadini sul problema costituito dallo spreco di una risorsa fondamentale quale quella rappresentata dall'acqua, promuovendo l'accessibilità e la conservazione delle sue fonti e delle sue sorgenti, sia di quelle più note sia di quelle sconosciute, presenti nel nostro Paese. Le fonti e le sorgenti, specie quelle situate in prossimità di piccoli paesi, sono, come già osservato, un elemento caratterizzante e identitario, dotate di numerose proprietà organolettiche, anche curative, ma molto spesso sono state trascurate e abbandonate a seguito dello spopolamento delle campagne e della messa in rete delle risorse idriche. A testimonianza di quanto riportato e del ruolo insostituibile rappresentato dall'acqua anche nel mercato, ricordiamo, da ultimo, il Libro bianco 2021 « Valore acqua per l'Italia », in cui sono stati raccolti i dati economici pluriennali di 2 milioni di aziende operanti nel settore idrico, che indicano una crescita del fatturato negli anni 2013-2019 del 4,4 per cento, pari a 21,4 miliardi di euro.

Il presente disegno di legge è composto da quattro articoli. L'articolo 1 istituisce l'Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 2 prevede l'adozione del regolamento di attuazione della legge mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un anno

dalla data di entrata in vigore della medesima legge. L'articolo 3 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 2 milioni di

euro annui per gli anni dal 2023 al 2027, per finanziare una serie di interventi sulle fonti e sulle sorgenti da parte degli enti locali competenti. L'articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Istituzione dell'Albo delle fonti  
e delle sorgenti)*

1. Al fine di tutelare la risorsa idrica e di promuovere il valore sociale e strategico delle fonti e delle sorgenti situate nel territorio nazionale, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito l'Albo delle fonti e delle sorgenti, di seguito denominato « Albo ».

## Art. 2.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge che stabilisce, in particolare, le modalità con le quali gli enti locali comunicano all'Albo, ai fini dell'iscrizione in esso, le fonti e le sorgenti situate nei rispettivi territori e ritenute rilevanti ai fini potabili, non connesse alla rete idrica e non comprese tra le acque minerali e termali sottoposte a uno specifico regime autorizzatorio o concessorio.

## Art. 3.

*(Istituzione di un fondo per le fonti  
e le sorgenti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è

istituito il fondo, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 2, destinato all'erogazione di risorse in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi di ripristino, di manutenzione, di valorizzazione e di accessibilità al pubblico delle fonti e delle sorgenti situate nei rispettivi territori e iscritte nell'Albo.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2027 ed è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

#### Art. 4.

##### *(Disposizione finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





€ 1,00